

DIRITTO E CITTÀ “VERDE”. SPUNTI DI RIFLESSIONE

MARCELLA GOLA

17 DIRITTO E CITTÀ VERDE. SPUNTI DI RIFLESSIONE

L'attenzione del giurista per lo studio dell'urbanistica parte dalla consapevolezza che solo da un approccio interdisciplinare, basato sul confronto tra conoscenze e formazioni diverse, sia possibile rappresentare il contesto di riferimento oggetto della ricerca e delinearne i futuri sviluppi.

All'interno dell'ampia materia è possibile distinguere più profili, da considerare partitamente in modo da coglierne le specificità, da ricondurre a unità in ragione delle reciproche interazioni destinate a comporre un sistema unitario.

In perfetta armonia con questa premessa, gli studi condotti nell'ambito del progetto PRIN «Sylva – Ripensare la “selva”», hanno sottolineato la polivalenza dell'espressione “città verde”, non sovrapponibile alle norme di settore dettate dalla l. 14 gennaio 2013, n. 10, dedicata allo sviluppo degli spazi verdi urbani, norme che possono rappresentare un punto di partenza ma richiedono ben maggiore sviluppo e integrazione a livello urbanistico.

La nozione di “città verde”, accogliendo un'accezione molto ampia, rilevante per la salute, per l'economia, la sicurezza, intende comprendere diversi fattori.

Quello che è interessante è che tutti questi elementi portino a sostenere la *qualità dell'abitare* come elemento imprescindibile per la qualità della vita, cui va data massima considerazione.

Si tratta di un modello di cui nel momento attuale si possono evidenziare alcuni aspetti rilevanti, relativi all'integrazione del verde nella città, accompagnati da proposte di soluzioni talvolta particolarmente innovative, in grado di corrispondere a più esigenze espresse nel contesto territoriale considerato, ulteriori rispetto al più tradizionale apporto fornito dal servizio pubblico locale dedicato alla cura del verde urbano. Tra i possibili esempi, si pensi all'attenzione crescente per gli orti urbani, che oltre a caratterizzare lo spazio ad essi destinato consentono di coinvolgere direttamente nella loro gestione parte della cittadinanza, contribuendo anche a risolvere situazioni di degrado localmente presenti.

Un altro elemento molto interessante, da cogliere nella prospettiva aperta della “città verde”, è l'attenzione verso la natura non ordinata, spontanea, comprendendo in essa anche la fauna selvatica, divenuta ormai sempre più “urbana”, portando di recente in evidenza il solo aspetto negativo determinato dalla sua talvolta eccessiva invasività.

Da questo punto di vista molte sono le cose ancora da fare: le recenti modifiche apportate alla nostra Carta costituzionale potranno senz'altro contribuire a rafforzare la tutela ambientale e degli ecosistemi – città comprese, perché no – nell'ambito delle politiche e delle attività pubbliche, forti di una proiezione nel

tempo degli effetti da esse prodotti che il richiamo alle generazioni future impone.

L'urbanistica, del resto, è per sua stessa vocazione orientata al futuro e dovrebbe quindi essere più pronta, rispetto ad altri settori d'intervento rilevanti per gli studi giuridici, a cogliere le opportunità che le si offrono.

Un fronte sul quale è necessario lavorare, come spesso si deve evidenziare, è quello che concerne l'aspetto culturale connesso al disegno delle città, che deve portare a una condivisione del risultato che ne valorizzi le componenti "verdi". Non di rado, infatti, anche i piccoli contributi possono essere determinanti per cambiare radicalmente l'aspetto di una città – pensiamo ai terrazzi, ai balconi, ai giardini – ma per la loro adeguata diffusione, pur sostenuta anche da incentivi mirati, come il c.d. "bonus verde" introdotto con l. 27 dicembre 2017, n. 205, legge finanziaria per il 2018, reiterato fino al 2024 – è purtroppo ancora insufficiente la sensibilità per questo aspetto, la "cultura del bello".

Un impulso a impegnarsi in questa direzione si legge nel PNRR, la cui seconda missione, definita "rivoluzione verde e transizione ecologica", tra gli investimenti indicati contempla la necessità di promuovere l'approccio "verde" per sostenerne la dimensione culturale.

Il Piano, al fine di "salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine" (investimento 3.1), annovera espressamente la tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano.

Per raggiungere questo obiettivo il Piano prevede "una serie di azioni su larga scala per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso la tutela delle aree verdi esistenti e la creazione di nuove, anche al fine di preservare e valorizzare la biodiversità e i processi ecologici legati alla piena funzionalità degli ecosistemi". Le azioni previste riguardano "principalmente" le quattordici città metropolitane, "ormai sempre più esposte a problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, con evidenti effetti negativi sul benessere e sulla salute dei cittadini".

In concreto, si legge sempre nel testo del Piano, la misura prevista "include lo sviluppo di boschi urbani e periurbani, piantando almeno 6,6 milioni di alberi (per 6.600 ettari di foreste urbane)". Misura non certo idonea a trasformare il panorama urbano, che conferma e rafforza l'approccio della già ricordata l. n. 10/2013, ma un buon inizio specie in termini di visibilità del punto oggetto di attenzione, incluso nella prima delle sei grandi aree di intervento – denominate anche "pilastri" – sulle quali il PNRR si focalizza.

Il PNRR è un documento che assume un approccio nuovo: come riportato sopra è articolato per missioni, ripartizione che ne evidenzia la corrispondente dimensione economica, e per il diritto amministrativo ciò impone all'amministrazione di realizzare i risultati cui si è impegnata con le risorse assegnate: quindi a questo punto "bisogna fare sul serio".